



1.2.01.03

11 febbraio 2006

Ordinanza municipale sulle pause e sul divieto del consumo d'alcol durante il tempo di lavoro

Il Municipio di Mendrisio,

richiamati

gli articoli 135 e 192 LOC, gli articoli 15, 44 e 65 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Mendrisio del 1° gennaio 2006,

emana

le seguenti disposizioni concernenti le pause e il divieto di consumo di alcool durante il tempo di lavoro.

A tutela della parità di trattamento tra i sessi, nel testo della presente ordinanza l'uso del maschile si riferisce anche e indistintamente al genere femminile.

CAPITOLO 1

Pause

Art. 1 Principio

1. Ad ogni dipendente sono riconosciuti 15 minuti di pausa il mattino e 15 minuti il pomeriggio.
2. Le pause servono ad interrompere il lavoro; non devono quindi essere usufruite subito dopo l'inizio o subito prima della fine del lavoro.
3. Pause non usufruite non danno diritto a recuperi o altro e nemmeno possono essere cumulate.
4. Per attività particolari è fatto esplicito rinvio alla legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare alle Ordinanze che regolano la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore e dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.

Art. 2 Personale interno

Il personale interno dell'Amministrazione comunale, incluso quello delle Aziende comunali, beneficia della pausa in sede, se dispone di un locale ristoro, possibilmente prima o al termine dell'apertura degli sportelli al pubblico.

Art. 3 Personale esterno

Qualora il personale esterno dell'UTC e delle AIM, per ragioni di servizio, benefici della pausa in un esercizio pubblico (comunque il più vicino al luogo di lavoro) il tempo della trasferta deve essere computato nella durata della pausa.

Art. 4 Personale esterno Polizia comunale

1. La frequentazione di esercizi pubblici da parte del personale operativo fa, di regola, parte del normale servizio esterno di polizia. Essa può corrispondere ad una breve pausa.
2. Si eviteranno permanenze prolungate o frequenti, e si avrà riguardo di non frequentare sempre gli stessi esercizi pubblici.

CAPITOLO 2

Disciplina

Art. 5 Organizzazione e modalità

1. I vari Servizi disciplinano le esecuzioni e le modalità della pausa.
2. Di regola, nei servizi amministrativi, durante la pausa, è obbligatoria la presenza di almeno una persona in ogni ufficio.

Art. 6 Consumo di bevande alcoliche

1. Durante il tempo di lavoro e le pause non è consentito il consumo di nessun genere di bevanda alcolica.
2. È in ogni caso fatto esplicito divieto di prendere servizio sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Sono in tal caso riservate le misure disciplinari previste dal ROD.
3. Per attività particolari è fatto esplicito rinvio alla legislazione federale sulla circolazione stradale.

Art. 7 Entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale n. 3166 del 24 gennaio 2006.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 26 gennaio 2006 al 10 febbraio 2006.

Modifiche artt. 1, 2 e 4 e aggiunta nuovo art. 5, adottate con risoluzione municipale no. 13139 del 26 maggio 2020, entrano in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 18 agosto 2020 al 16 settembre 2020.

Il Municipio